



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 10 maggio 2023

## **Mastro Formatore Artigiano: istruzioni operative per l'iscrizione**

Come noto, il nuovo CCNL edilizia artigianato del 4 maggio 2022 riconosce ad una specifica figura, identificata nel **Mastro Formatore Artigiano** (MfA) e coincidente con il titolare/socio/collaboratore familiare dell'impresa, la possibilità di contribuire alla formalizzazione del processo formativo dei dipendenti attraverso il suo intervento attivo nei percorsi professionalizzanti e obbligatori.

Il titolare artigiano e/o i soci di aziende artigiane e collaboratori familiari possono volontariamente accedere alla qualifica di MfA se in possesso di appositi requisiti di: a) esperienza professionale, b) struttura aziendale e c) gestione della sicurezza.

### a) ESPERIENZA PROFESSIONALE

È richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese Artigiane da **almeno 15 anni continuativi** come imprenditore edile, l'anzianità di iscrizione è ridotta della metà (**7 anni e mezzo**) se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea di indirizzo tecnico pertinente.

### b) STRUTTURA AZIENDALE

È richiesto di:

- essere datore di lavoro da almeno 3 anni;
- applicare il CCNL edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- avere in forza almeno 1 dipendente con qualifica non inferiore al 03;
- essere in possesso di adeguata capacità tecnico-finanziaria-organizzativa, ovvero avere disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio o locazione finanziaria per un valore minimo convenzionale di 30 mila euro.

### c) GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

È richiesto di:

- Essere in regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Essere in possesso del Durc di regolarità contributiva (Dol);
- Essere in regola con l'ultimo certificato sulla congruità, qualora sia stato richiesto ai sensi di legge;
- Essere in regola con la denuncia in Cassa Edile di tutte le ore lavorabili mensili per i propri dipendenti;
- Essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi obbligatori sulla sicurezza svolti presso il sistema bilaterale edile e/o enti di formazione accreditati sulle

materie oggetto dell'eventuale formazione aziendale (es. ponteggi, gru, movimenti terra ecc.), aggiornati secondo quanto definito dalla normativa vigente dedicata.

Sono state diramate dagli Enti bilaterali di settore nazionali, CNCE e Formedil Ente unico di Formazione e Sicurezza, le **istruzioni operative per l'avvio delle procedure di iscrizione del Mastro Formatore Artigiano**.

A tal fine è stato predisposto il seguente modulo: **Modulo A – Richiesta per iscrizione Elenco Nazionale Edile MASTRO FORMATORE ARTIGIANO**. Il modulo permette al titolare artigiano, ai soci di aziende artigiane e/o ai collaboratori familiari che volontariamente vogliono accedere alla qualifica di MfA di presentare, anche attraverso le Associazioni Artigiane, alla Cassa Edile presso la quale l'impresa è iscritta, la richiesta di iscrizione compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti (comprensiva anche dell'eventuale Modulo di Autocertificazione del possesso del titolo di studio).

La Cassa Edile, ricevuta la richiesta, avvierà l'istruttoria attraverso la verifica delle certificazioni e dei requisiti di cui sopra e, in caso di valutazione positiva, trasmetterà la richiesta al Formedil Ente Unificato Nazionale per la conseguente iscrizione nell'elenco nazionale dei Mastri Formatori Artigiani.

Si ricorda anche che, ai sensi dell'art. 21 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia ed Affini FVG del 30 novembre 2022, *“qualora il Maestro Formatore Artigiano, in possesso dei requisiti richiesti dal CCNL del 4 maggio 2022 ed iscritto all'elenco dei MFA, abbia partecipato alla formazione pratica dei propri dipendenti nei percorsi professionalizzanti ed obbligatori, che prevedono il passaggio al livello superiore, e la scuola edile abbia certificato la capacità di eseguire in autonomia le opere riferibili alle materie del corso, sarà riconosciuta una riduzione del contributo alla formazione che l'impresa è tenuta a versare alla Cassa Edile a cui è iscritta. Tale riduzione varrà per 18 mesi dal termine del corso, a decorrere dal momento dell'assegnazione della qualifica. L'ammontare della riduzione contributiva e le modalità di fruizione della stessa saranno definiti dalle Parti con specifico regolamento”*.

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Allegati:

- Procedura di iscrizione Mastro Formatore Artigiano
- Modulo A
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio

(Fonti: CCNL Edilizia Artigiano 4 maggio 2022; CCRL Edilizia FVG 30 novembre 2022; Circolare CNCE 5 maggio 2023)